


CONTRAENTE A


COPPIA

CONTRAENTE B



Rappresentazione cartesiana dei parametri di conduttanza dei due esercenti rilevati durante il minuto di analisi

— CONTRAENTE A —— CONTRAENTE B



ID DELLA COPPIA	FASCIA	AFFINITÀ	RISCHIO	PREMIO	LA VOSTRA FASCIA
	I	75-100%	MINIMO	250€	III
	II	50-75%	MODERATO	500€	Sulla base dell'analisi il vostro rischio interpersonale è: SIGNIFICATIVO
	III	25-50%	SIGNIFICATIVO	750€	Il contraente con tendenza alla disfunzionalità: CONTRAENTE B
ID personalizzato in base ai valori di conduttanza e alla percentuale di affinità di coppia	IV	0-25%	CATASTROFICO	1.000€	Il vostro premio assicurativo ammonta a: 750,00€

ASSET INSTABILE, REGGETE PER MIRACOLO. GODETEVI IL PRESENTE, MA NON FATE PROGETTI A LUNGO TERMINE SENZA AVER FIRMATO IL CONTRATTO.



PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE LAVORATIVA

Protocollo operativo per la massimizzazione dell'efficienza e la minimizzazione delle frizioni interpersonali in ambito lavorativo.

FASCIA 1: STANDARD DI EFFICIENZA OPERATIVA

(Regolamento quadro per la massimizzazione della produttività e il decoro formale)

Art. 1.1 - Protocollo di Denominazione Asettica

Viene sancito il divieto assoluto e inderogabile per i Contraenti di fare ricorso ad appellativi, soprannomi, diminutivi, abbreviazioni confidenziali o vezzeggiativi di qualsiasi natura. I Soggetti sono tenuti a riferirsi l'uno all'altro esclusivamente mediante l'utilizzo del cognome anagrafico o del titolo professionale esteso, prescindendo totalmente dall'anzianità di servizio maturata o dal grado di confidenza pregressa, al fine di azzerare ogni connotazione emotiva nel scambio verbale.

Art. 1.2 - Sterilizzazione del Perimetro Tematico

Sono tassativamente interdette le interazioni verbali riguardanti la sfera privata, le condizioni meteorologiche, gli eventi sportivi, le preferenze alimentari o qualsiasi altro argomento classificabile come 'Small Talk'. Il perimetro discorsivo ammesso è strettamente e rigidamente limitato alle sole mansioni operative dirette. Ogni deviazione da tale standard è formalmente classificata come 'Rumore Informativo Non Produttivo' e soggetta a richiamo.

Art. 1.3 - Distanziamento Prossimico Operativo

Nello svolgimento delle attività lavorative in presenza, le Parti hanno l'obbligo di garantire e mantenere un distanziamento fisico reciproco non inferiore a centimetri 120 (centoventi), in conformità allo standard prossimico definito 'Zona Sociale'. È severamente vietato l'ingresso, anche momentaneo, nella 'Zona Intima' (raggio inferiore a 45 cm) del collega, atto che verrà classificato come tentativo di intimidazione territoriale o ricerca di complicità non autorizzata.

Art. 1.4 - Divieto di Simultaneità nelle Interruzioni

Al fine di eliminare alla radice ogni finestra temporale di interazione non sorvegliata, le fasi di non-attività (pause fisiologiche, break caffè, intervalli mensa) dei Contraenti devono essere rigorosamente scaglionate secondo una turnazione disgiunta. È fatta espressa proibizione di sospendere contemporaneamente le attività lavorative, prevenendo così la creazione di spazi di socializzazione non tracciati.

Art. 1.5 - Divieto di Espressività Paratestuale

Le comunicazioni scritte (email, chat interne) devono limitarsi esclusivamente al contenuto denotativo e informativo, escludendo rigorosamente qualsiasi connotazione emotiva. È interdetto l'uso di marcatori grafici d'umore (emoji), formattazioni enfatiche (es. utilizzo del tutto maiuscolo) o punteggiatura iterata (es. punti esclamativi multipli) che possano generare ambiguità interpretativa sul tono del mittente o suggerire sottostesi non professionali.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI DISTANZIAMENTO FORMALE

(Norme per l'implementazione di barriere fisiche e comportamentali anti-confidenza)

Art. 2.1 - Divieto di Gratificazione Materiale (Policy Anti-Dono)

È fatto divieto assoluto di procedere allo scambio, alla dazione o all'offerta di beni, generi alimentari o favori materiali tra le Parti, indipendentemente dal valore economico. Tale comportamento viene riclassificato d'ufficio come 'Creazione di Debito Morale' e costituisce un potenziale innesco per dinamiche di reciprocità non contrattualizzate e lesive dell'autonomia professionale.

Art. 2.2 - Disposizione Spaziale Non Adiacente

Nell'eventualità di condivisione del medesimo ufficio o ambiente 'open space', le postazioni di lavoro dei Contraenti devono essere tassativamente collocate secondo una geometria che impedisca il contatto visivo diretto e continuativo, senz'anche vi sia una torsione volontaria del busto superiore ai 90 gradi, scoraggiando così l'interazione spontanea.

Art. 2.3 - Regolamentazione del Supporto Vicario

Qualsiasi richiesta di supporto operativo, aiuto tecnico o sostituzione nelle mansioni tra i Soggetti deve essere obbligatoriamente formalizzata tramite l'apertura di un ticket digitale tracciabile. L'aiuto spontaneo non tracciato a sistema è vietato in quanto genera pericolosa ambiguità sulla titolarità delle responsabilità e sulla performance individuale.

Art. 2.4 - Interdizione al Contatto Fisico (Zero-Touch Policy)

È abolito e proibito qualsiasi rituale di saluto o celebrazione che preveda il contatto epidermico (ivi incluse strette di mano, pacche sulla spalla o 'batti cinque'), indipendentemente dal contesto di successo o insuccesso lavorativo. Il contatto fisico è considerato un segnale di rischio immediato per l'integrità del distacco professionale.

Art. 2.5 - Segregazione Spaziale Extra-Lavorativa

Ai Contraenti è fatto divieto di frequentare abitualmente i medesimi luoghi di aggregazione sociale o ricreativa al di fuori dell'orario contrattuale. L'eventuale coincidenza spaziale in orario extralavorativo deve essere tempestivamente segnalata all'App ALUA e rubricata come 'Incidente di Percorso' da non reiterare.

FASCIA 3: REGIME DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

(Protocollo di tracciamento totale e neutralizzazione della comunicazione diretta)

Art. 3.1 - Obbligo di Tracciabilità Forense

Ogni interazione verbale avente oggetto decisionale, strategico o operativo deve essere immediatamente trascritta in un verbale sintetico e caricata sul server aziendale condiviso. Il principio 'Verba volant' è considerato una pratica di rischio non assicurabile; pertanto, nessuna decisione non scritta avrà valore esecutivo.

Art. 3.2 - Depersonalizzazione del Feedback Valutativo

Le valutazioni, critiche o osservazioni sull'operato reciproco non possono essere espresse direttamente tra le Parti. Tali input devono essere inseriti in forma rigorosamente anonima nel sistema gestionale e saranno successivamente filtrati da un algoritmo di sintesi semantica incaricato di rimuovere qualsiasi carica emotiva o personale prima della notifica al destinatario.

Art. 3.3 - Divieto di Accordo Bilaterale Autonomo

I Contraenti decadono dalla facoltà di prendere decisioni congiunte senza la previa ratifica di una terza parte (supervisore umano o validatore algoritmico). Qualsiasi accordo stipulato in solitudine tra i due soggetti è da considerarsi nullo e sanzionabile come tentativo di 'Complotto Relazionale' ai danni dell'organizzazione.

Art. 3.4 - Limitazione Temporiale del Contatto Visivo (Soglia Gottman)

Durante le riunioni operative strettamente necessarie, il contatto visivo diretto tra i Contraenti non può eccedere la durata di 15 (quindici) secondi consecutivi. Il superamento di tale soglia temporale attiva la presunzione automatica di sfida (dominanza gerarchica) o di complicità (collusione amicale), entrambe considerate nocive per l'equilibrio aziendale.

Art. 3.5 - Inalienabilità delle Risorse Strumentali

È fatto divieto assoluto di utilizzo, prestito o scambio, anche temporaneo, delle risorse strumentali assegnate in dotazione esclusiva alla controparte (es. laptop, sedie, cancelleria, periferiche). Ogni violazione è classificata come 'Ingerenza Operativa Non Autorizzata', in quanto ostacola la corretta attribuzione dei dati di performance individuale e l'igiene della postazione.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONVIVENZA DOMESTICA

FASCIA 1: CAPITOLATO DI GESTIONE ORDINARIA

Normativa quadro per l'igiene domestica di base e la civile coabitazione

Art. 1.1 - Protocollo di Etichettatura dei Beni di Consumo

All'interno dei dispositivi di refrigerazione e nelle dispense condivise, ogni singolo bene alimentare o di consumo deve essere identificato in modo inequivocabile tramite apposita marcatura indelebile recante le iniziali o il codice identificativo del legittimo proprietario. I beni rinvenuti privi di tale marcatura saranno automaticamente riclassificati come 'Res Nullius' (cosa di nessuno) e, in quanto tali, soggetti a confisca immediata, consumo libero o smaltimento d'ufficio da parte della controparte.

Art. 1.2 - Termine Perentorio di Decadenza del Residuo Organico

È fatto divieto assoluto di depositare, abbandonare o stoccare stoviglie, posate o strumenti di cottura secanti residui organici all'interno del lavello per un lasso di tempo superiore ai 30 (trenta) minuti dal termine effettivo del pasto. Trascorso tale "Periodo di Grazia", il residuo viene formalmente riclassificato come 'Rischio Batteriologico Attivo' e il soggetto responsabile è possibile di sanzione sociale o ammenda compensativa.

Art. 1.3 - Divieto di Colonizzazione Territoriale delle Superficie

Le superfici orizzontali adibite all'uso comune (tavoli da pranzo, ripiani di lavoro, isole, sedute) devono essere integralmente sgomberate da qualsiasi effetto personale o residuo di attività al termine immediato del loro utilizzo. È severamente vietata la pratica della 'Sosta Passiva', ovvero l'abbandono strategico di oggetti personali finalizzato alla marcatura territoriale o alla rivendicazione implicita dello spazio condiviso.

Art. 1.4 - Soglie di Tolleranza Decibel Notturna

Nella fascia oraria protetta, convenzionalmente stabilita tra le ore 23:00 e le ore 07:00, l'emissione sonora proveniente dai dispositivi elettronici di riproduzione o dall'apparato fonatorio dei Contraenti non deve eccedere la soglia critica di 40 (quaranta) decibel, misurati in corrispondenza della soglia di ingresso della stanza adiacente. Tale limite è inderogabile per garantire il diritto al riposo psicofisico.

Art. 1.5 - Turnazione Rigida dei Servizi Igienici

In presenza di un unico servizio igienico all'interno dell'Unità Abitativa, l'occupazione della risorsa per finalità non strettamente fisiologiche (quali cosmesi, igiene profonda, relax o lettura) è contingente in slot temporali indivisibili di massimo 15 (quindici) minuti. Nelle fasce orarie di picco mattutino, vige l'obbligo contrattuale di coordinamento preventivo degli accessi per evitare disservizi logistici.

FASCIA 2: PROTOCOLLO DI TUTELA DELLE RISORSE

Regolamento per la protezione della proprietà individuale e la gestione dei confini

Art. 2.1 - Protocollo Visti di Ingresso per Soggetti Terzi

L'accesso all'Unità Abitativa da parte di soggetti terzi non residenti (ospiti, partner non conviventi, familiari) è subordinato all'approvazione esplicita della controparte, da richiedersi con un preavviso minimo non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Il "Visto Ospiti" emesso ha una validità temporale massima di ore 4 (quattro), salvo deroga scritta controfirmata da entrambi i Contraenti.

Art. 2.2 - Divieto di Appropriazione Indebita di Consumabili

È fatto divieto di utilizzo unilaterale, anche parziale, di prodotti di consumo (a titolo esemplificativo: olio, detergenti, spezie, carta igienica) acquistati in via esclusiva dalla controparte, salvo l'avvenuta istituzione di un fondo cassa comune ("Cassa di Compensazione") gestito con criteri di trasparenza contabile e rendicontazione periodica.

Art. 2.3 - Principio di Invarianza Termica Concordata

È vietata la modulazione unilaterale e arbitraria dei parametri del termostato centralizzato o del regime di apertura degli infissi che comporti un'alterazione della temperatura media ambientale superiore a due (due) gradi Celsius. La regolazione del microclima domestico deve essere frutto di consenso unanime o, in difetto, calcolata rigorosamente sulle medie stagionali standard previste dalla normativa vigente.

Art. 2.4 - Clausola di Neutralità Olfattiva

È proibita la saturazione degli spazi comuni con emissioni olfattive intense derivanti da pratiche di cucina invasiva, fumo di tabacco, incensi o profumazioni ambientali non preventivamente concordate. Ogni emissione olfattiva deve essere rigorosamente confinata all'interno dello spazio privato (Zona Rossa) del Contraente responsabile, mediante adeguata ventilazione.

Art. 2.5 - Interdizione alla Comunicazione Asincrona Cartacea

È fatto divieto assoluto di comunicare disagi, accuse, recriminazioni o richiami tramite supporti cartacei lasciati in visibilità (es. foglietti adesivi su elettrodomestici), pratica classificata d'ufficio come 'Aggressività Passiva Analogica'. Ogni comunicazione di servizio o lamentela deve avvenire esclusivamente tramite piattaforma di messaggistica istantanea privata, al fine di garantire la tracciabilità e la marcatura temporale certa della lettura (Doppia Spunta).

FASCIA 3: REGIME DI SEGREZIA FINANZIARIA

Norme per la protezione della proprietà individuale e la gestione dei confini

Art. 3.1 - Automatismo dei Flussi Finanziari

I pagamenti relativi alle utenze, al canone di locazione e agli oneri accessori non possono essere gestiti tramite raccolta manuale o di esercizio della controparte, da richiedersi con un preavviso minimo non inferiore alle 24 (ventiquattro) ore. Il "Visto Ospiti" emesso ha una validità temporale massima di ore 4 (quattro), salvo deroga scritta controfirmata da entrambi i Contraenti.

Art. 3.2 - Riconoscimento delle Risorse Idriche ed Energetiche

Al fine di prevenire conflitti sui costi di gestione e sulla disponibilità delle risorse, l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria è contingente. L'Agenzia raccomanda l'installazione di dispositivi temporizzatori (timer doccia) o la definizione contrattuale di slot orari esclusivi incaricati di rimuovere qualsiasi carica emotiva o personale prima della notifica al destinatario.

Art. 3.3 - Riconoscimento delle Risorse Idriche ed Energetiche

Al fine di prevenire conflitti sui costi di gestione e sulla disponibilità delle risorse, l'utilizzo dell'acqua calda sanitaria è contingente. L'Agenzia raccomanda l'installazione di dispositivi temporizzatori (timer doccia) o la definizione contrattuale di slot orari esclusivi incaricati di rimuovere qualsiasi carica emotiva o personale prima della notifica al destinatario.

Art. 3.4 - Proibizione di Organismi Biologici Non Contrattualizzati

È fatto divieto assoluto di introdurre nell'ecosistema domestico organismi biologici (animali domestici, piante ornamentali indomesticabili) o culture batteriche attive (es. lievito madre, kombucha) che richiedano cura condivisa, occupino spazio comune o generino odori, in assenza di uno specifico addendum contrattuale approvato all'unanimità.

Art. 3.5 - Clausola di Stasi dell'Arredo Strutturale

È vietato procedere allo spostamento di mobilio, alla tinteggiatura di pareti o all'alterazione della disposizione degli oggetti ornamenti negli spazi comuni senza l'approvazione formale e preventiva della controparte. L'assetto dell'Unità Abitativa deve permanere nello stato di fatto originario ("Status Quo Ante") per evitare rivendicazioni territoriali o alterazioni dell'equilibrio estetico.

PROCEDURA REGOLAMENTAZIONE DELLA RELAZIONE FAMILIARE

FASCIA 1: LOGISTICA E GALATEO MATERIALE

Normativa quadro per la gestione delle violazioni pratiche e della scortesia sociale

Art. 1.1 - Protocollo di Puntualità agli Eventi Congiunti

Negli appuntamenti concordati bilateralmente, è ammessa una tolleranza temporale massima e perentoria di 15 (quindici) minuti rispetto all'orario prefissato. Il superamento di tale soglia temporale attiva la presunzione automatica di sfida (dominanza gerarchica) o di complicità (collusione amicale), entrambe considerate nocive per l'equilibrio aziendale.

Art. 1.2 - Vetos sulle Scelte Alimentari e Dietetiche

Le interazioni verbali tra le Parti dovranno attenersi a fatti oggettivi, empiricamente verificabili e privi di potenziale controversia. Il "Perimetro Tematico Neutro" è severamente interdetto alle Parti, diffusione, condivisione e/o esibizione di immagini, video o contenuti multimediali riferiti alla controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva del contenuto oggetto di contestazione.

Art. 1.3 - Codifica del Cerimoniale di Saluto

Le modalità di saluto sono strettamente codificate e limitate a un'inclinazione del capo o a un breve saluto verbale distale. La stretta di mano è tollerata esclusivamente in contesti che richiedano una presentazione formale ai soggetti terzi o di esercitare un'offerta di contatto. Qualsiasi gesto di contatto o simile deve essere tassativamente restituito nel medesimo stato di conservazione e funzionalità ("Status Quo Ante") in cui è stato ceduto, pena il risarcimento del danno.

Art. 1.4 - Gestione e Tutela dell'Immagine Digitale

È severamente interdetta la pubblicazione, diffusione o condivisione sui social network di immagini, video o contenuti multimediali riferiti alla controparte, nonché l'azione di associazione nominale ("tagging"), in assenza di preventivo e inequivocabile consenso scritto o verbale. Su semplice richiesta della Parte interessata, la controparte è obbligata contrattualmente alla rimozione immediata e definitiva dello spazio condiviso.